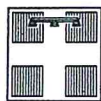


REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



REGIONE PIEMONTE

TORINO, 18 OTTOBRE 1991

1° Supplemento straordinario al n. 42

STATUTO

DEL

COMUNE

DI

BORGOMASINO

ai sensi della legge 142/90

Indice

Capo I – Principi fondamentali

- Art. 1 Il Comune
- Art. 2 Il territorio, la sede, lo stemma
- Art. 3 I beni comunali
- Art. 4 I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

Parte I

Capo II – Funzioni, compiti e programmazione

- Art. 5 Le funzioni del Comune
- Art. 6 I servizi pubblici locali
- Art. 7 I compiti del Comune per i servizi di competenza statale
- Art. 8 La programmazione

Capo III – Forme di partecipazione popolare

- Art. 9 La valorizzazione e la promozione della partecipazione
- Art. 10 La valorizzazione delle Associazioni
- Art. 11 La partecipazione alla gestione dei servizi sociali
- Art. 12 Gli organismi di partecipazione
- Art. 13 Le situazioni giuridiche soggettive
- Art. 14 L'iniziativa e le proposte popolari
- Art. 15 Le istanze, le proposte e le petizioni
- Art. 16 Il referendum consultivo
- Art. 17 Il Difensore civico
- Art. 18 L'elezione del Difensore civico
- Art. 19 La Conferenza dei servizi

Capo IV – Forme di accesso dei cittadini all'informazione e ai procedimenti amministrativi

- Art. 20 Il diritto d'informazione e di accesso
- Art. 21 Il diritto d'informazione per le organizzazioni sindacali

Parte II

Capo V – Le attribuzioni degli organi

- Art. 22 Gli organi del Comune
- Art. 23 Il Consiglio comunale
- Art. 24 Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio comunale
- Art. 25 La rimozione e la sospensione degli amministratori
- Art. 26 La responsabilità degli amministratori
- Art. 27 I diritti e i poteri dei Consiglieri comunali
- Art. 28 Le competenze del Consiglio
- Art. 29 Le Commissioni del Consiglio
- Art. 30 La composizione della Giunta
- Art. 31 L'elezione del Sindaco e della Giunta
- Art. 32 Le competenze della Giunta
- Art. 33 Le competenze del Sindaco
- Art. 34 Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
- Art. 35 La mozione di sfiducia, la revoca e la sostituzione

Capo VI – Revisione economico-finanziaria

- Art. 36 La revisione economico-finanziaria

Capo VII – Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici

- Art. 37 L'organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 38 Il Segretario comunale
- Art. 39 Il Vicesegretario comunale
- Art. 40 La responsabilità del Segretario comunale
- Art. 41 I servizi pubblici locali
- Art. 42 L'istituzione dei servizi sociali
- Art. 43 Il funzionamento della Istituzione per i servizi sociali
- Art. 44 Le Aziende speciali
- Art. 45 Le altre forme di gestione dei servizi pubblici

Capo VIII – Forme della collaborazione tra Comune e Provincia

- Art. 46 I principi di collaborazione tra Comune e Provincia
- Art. 47 La collaborazione alla programmazione
- Art. 48 La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei circondari provinciali

Capo IX – Disposizioni finali e transitorie

- Art. 49 Le norme della finanza e della contabilità
- Art. 50 Il controllo
- Art. 51 La deliberazione dello Statuto
- Art. 52 Le norme transitorie
- Art. 53 L'entrata in vigore

Capo I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Il Comune

1. Il Comune è Ente locale autonomo, che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.

5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 2 Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali dal n. 1 al n. 56.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

3. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabiliti con apposita delibera del Consiglio comunale.

Art. 3 I beni comunali

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Art. 4 I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di Associazione

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle Istituzioni della Comunità locale e favorisce lo sviluppo delle Associazioni democratiche.

4. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

Parte I

Capo II FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

Art. 5 Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

- a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
- h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della Comunità e al suo sviluppo economico e civile;
- i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art. 6 I servizi pubblici locali

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale.

2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia; in concessione a terzi; a mezzo di Azienda speciale; a mezzo di Istituzione; a mezzo di Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale; a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

Art. 7 I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco — ove occorra — funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

Art. 8

La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle Associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo di applicare i principi e le regole della programmazione.

Capo III FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 9

La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini nell'amministrazione locale.

Art. 10

La valorizzazione delle Associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previe apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della Comunità.

2. Le libere Associazioni per poter fruire del sostegno del Comune debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo Statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.

3. La Commissione del Consiglio previo parere della Giunta valuterà dei requisiti previsti dall'apposito Regolamento circa la natura del sostegno, che l'Amministrazione vorrà disporre con delibera della Giunta stessa.

Art. 11

La partecipazione alla gestione dei servizi sociali

1. Il Comune ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale può costituire un'Istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.

2. In caso di costituzione di apposita «Istituzione per i servizi sociali» la nomina e la revoca degli amministra-

tori e cioè Consiglio di amministrazione, Presidente e Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spettano al Consiglio comunale.

3. Lo Statuto ed il Regolamento dell'Istituzione determinano funzioni e competenze degli organi nonché i criteri e i requisiti di funzionamento.

Art. 12

Gli organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative Associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.

4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal Regolamento.

Art. 13

Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.

2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.

5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

Art. 14

L'iniziativa e le proposte popolari

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 10 giorni dalla ricezione in Segreteria da un'apposita Commissione del Consiglio comunale.

Art. 15

Le istanze, le proposte e le petizioni

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate, oltre la forma scritta.

2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum, che sia di competenza giuridica del Comune stesso.

3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate con la chiara identificazione del proponente, a pena di inammissibilità.

4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esami-

nate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

5. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.

6. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite della Amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.

7. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed in Consiglio comunale.

8. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art. 16

Il referendum consultivo

1. È previsto referendum consultivo su richiesta del 25% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune.

2. Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.

3. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. La proposta di referendum, deve essere richiesta al Sindaco che entro 15 giorni dalla ricezione da parte del Comitato del referendum stesso la discute in Giunta e poi l'affida alla Commissione del Consiglio, che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 15 giorni successivi.

5. Tale Commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.

6. Il Consiglio comunale delibera l'indizione del referendum nei 30 giorni successivi.

7. Il referendum qualora nulla osti può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della delibera d'indizione.

8. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

9. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum, l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate.

Art. 17

Il Difensore civico

1. Il Comune può prevedere con proprio Regolamento l'istituzione dell'ufficio del «Difensore civico» al fine della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione comunale stessa.

2. Compito del «Difensore civico» è quello di segnalare, ad istanza di cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Tali «segnalazioni» può effettuarle anche di propria iniziativa.

4. Il «Difensore civico» qualora lo ritenga necessario può esercitare, davanti alle giurisdizioni amministrative, azione popolare e i ricorsi che spetterebbero al Comune.

5. L'eventuale denuncia penale del Difensore civico è atto dovuto in quanto pubblico ufficiale.

Art. 18

L'elezione del Difensore civico

1. Il Difensore civico è eletto con voto a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale, tra i cittadini italiani di provata esperienza e moralità, professionalità ed imparzialità, che abbiano maturato i 40 anni di età e non superato i 70 anni. Eventuali incompatibilità o motivi di ineleggibilità sono posti dal Regolamento adottato con la delibera di istituzione.

2. Egli resta in carica 3 anni, può essere revocato, ma può essere rieletto nelle stesse forme non più di un'altra volta.

3. Il Difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge. Egli giura davanti al Consiglio comunale prima di assumere l'incarico secondo la formula dell'art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Ad esso può spettare lo stesso compenso del Sindaco del Comune in relazione alle leggi vigenti.

5. A disposizione delle attività del «Difensore civico» il Comune struttura un ufficio con tutti i mezzi moderni e mette a disposizione del personale idoneo nei limiti della disponibilità dell'organico e dei carichi di lavoro.

6. Al «Difensore civico» spetta di diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale e di averne copia a richiesta anche verbale.

7. Il «Difensore civico» partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco o da chi presieda l'organo collegiale.

8. Il «Difensore civico» dopo l'elezione entro 30 giorni presenta una sintesi di programma che indica le linee entro le quali intende agire per quanto di propria iniziativa. Egli è obbligato a presentare al Consiglio comunale, altresì, una relazione annuale entro il 10 ottobre, ove si illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze della Amministrazione e suggerendo soluzioni tecniche per l'efficienza, l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali.

9. Qualora il «Difensore civico» presenti dimissioni irrevocabili, entro 45 giorni dalla presa d'atto è necessario che il Consiglio comunale ne elegga un altro. Sino a tale elezione ed accettazione e scambio delle competenze e dei poteri, il «Difensore civico» dimesso resta in carica per il principio della «prorogatio» conservando tutti i poteri.

Art. 19

La Conferenza dei servizi

1. L'Amministrazione indice annualmente per il mese di aprile una Conferenza dei servizi locali d'intesa con le Associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.

2. La Conferenza dei servizi, avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.

3. Il «Difensore civico» ha l'obbligo nella occasione di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzioni dei servizi.

4. Le Associazioni dell'utenza e le organizzazioni sin-

dacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.

5. Le risultanze della Conferenza sono fatte proprie dal Consiglio comunale su proposta della Giunta per le eventuali decisioni di merito.

6. Apposito capitolo di bilancio prevederà la spesa per la Conferenza dei servizi.

Capo IV FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 20

Il diritto d'informazione e di accesso

1. Tutti i cittadini hanno diritto sia singoli che associati di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'Amministrazione mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta, anche in ossequio alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'Amministrazione potrà costituire, altresì, apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.

4. Il Comune garantisce mediante il Regolamento, ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

5. Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.

7. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli Enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle Associazioni in genere.

8. L'apposito Regolamento disciplinerà organicamente la materia.

Art. 21

Il diritto d'informazione per le organizzazioni sindacali

1. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative riconosciute con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale hanno diritto d'informazione sulla attività amministrativa e politico-istituzionale.

2. L'informazione si concreta, in base all'art. 18 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 e all'art. 29 del D.P.R. 268/87, nella ricezione preventiva, costante e tempestiva, del materiale relativo alle materie seguenti:

- il funzionamento dei servizi e degli uffici;
- i programmi d'investimento;
- le innovazioni tecnologiche;

- gli organi dei servizi e degli uffici;

- l'organizzazione del lavoro;

- la politica degli organici e gli affari del personale;

- i piani di produttività, i progetti ed i programmi, nonché gli incentivi per l'efficacia dei servizi e dell'azione amministrativa;

- il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

- e quanto altro l'Amministrazione ritenga di dover far conoscere.

3. Su tali materie le organizzazioni sindacali suddette hanno obbligo di parere non vincolante per l'amministrazione attiva da esprimersi in forma scritta entro 7 giorni dal ricevimento dei documenti.

4. Il diritto d'informazione non esclude quello di contrattazione previsto dagli artt. 3 e 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e reso esecutivo con le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27 del D.P.R. 268/87 e dai successivi accordi collettivi recepiti in decreto del Presidente della Repubblica.

5. I diritti d'informazione alle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito in quanto atto dovuto per l'Amministrazione.

Parte II

Capo V LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

Art. 22

Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta è organo di gestione amministrativa.
4. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. È capo dell'Amministrazione comunale, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, Autorità sanitaria locale.

Art. 23

Il Consiglio comunale

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 24

Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui all'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 25

La rimozione e la sospensione degli amministratori

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o della Giunta, possono essere rimossi, quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione e sicurezza.
2. In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26

La responsabilità degli amministratori

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle Istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle Istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

Art. 27

I diritti e i poteri dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal Regolamento.
3. Se lo richieda un quinto dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art. 28

Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti nel secondo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e per gli specifici adempimenti previsti nel presente Statuto.
2. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune di cui alla lettera n) dell'art. 32, 2° comma, della legge 142/90, devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 36, 5° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Qualora altresì non si pervenga a decisione vi sarà l'invio di un Commissario in sostituzione degli organi omissivi in base all'art. 48 della citata legge 142/90.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Quando 1/5 dei Consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro 10 giorni dall'affissione all'Albo pretorio delle deliberazioni di competenza di Giunta per le materie sottoelencate, tali delibere sono sottoposte al controllo dell'illegittimità denunciate:

a) acquisti, alienazione, appalti ed in generale tutti i contratti;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti e a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

5. Negli stessi termini di cui al comma precedente, per presunti vizi di incompetenza o di contrasto con atti fondamentali del Consiglio, 1/5 dei Consiglieri può chiedere l'invio al Comitato Regionale di Controllo di tali atti.

6. Contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, le delibere di cui al 2° comma sono comunicate ai Capi-gruppo consiliari. In caso di mancata designazione da parte dei Gruppi consiliari del rispettivo Capogruppo, esso andrà individuato nel Consigliere che abbia ottenuto più voti nell'ambito della lista.

7. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

Art. 29

Le Commissioni del Consiglio

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Comunque si debbono costituire Commissioni per gli affari istituzionali ed amministrativi; per il bilancio e lo sviluppo economico; per l'urbanistica e l'assetto del territorio nonché per i lavori pubblici; per i servizi sociali, culturali, dello sport e del tempo libero; per il servizio di polizia amministrativa; per l'ammissibilità e la regolarità di referendum consultivi e per l'esame delle iniziative e delle proposte popolari.

3. Eventuali altre Commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in forma diversa dalla gestione diretta del Comune.

4. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 30

La composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero quattro assessori.

2. Possono essere eletti alla carica di Assessore cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.

Art. 31

L'elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco e la Giunta comunale sono eletti dal Consiglio nel suo seno salvo l'elezione di cittadini non Consiglieri alla carica di Assessore subito dopo la convalida degli eletti.

2. Tale elezione deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione deve avvenire sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri comunali, contenente la lista dei candidati alla carica di Sindaco e di Assessore a seguito di un

dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri. A tale fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in sedute distinte, entro il termine di 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza o dalle dimissioni. Qualora in nessuna elezione si raggiunga la maggioranza assoluta, il Consiglio viene sciolto a norma dell'art. 39, 1° comma, lett. b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. La convocazione del Consiglio comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta comunale è disposta dal Consigliere anziano.

6. Per Consigliere anziano si considera quello che abbia riportato il maggior numero di voti individuali, o a parità di voti, quello più anziano per età.

7. La prima convocazione è disposta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli eletti o dalla data da cui si è verificata la vacanza. Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono sempre presiedute dal Consigliere anziano.

8. Le deliberazioni di nomina del Sindaco e della Giunta divengono esecutive entro 3 giorni dall'invio all'Organo Regionale di Controllo, ove non intervenga l'annullamento per vizi di legittimità.

9. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della rispettiva Giunta.

Art. 32

Le competenze della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco e del Segretario comunale.

2. La Giunta riferisce almeno una volta l'anno a novembre al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 33

Le competenze del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. Il Sindaco è, inoltre, competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

5. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 32, 2° comma, lett. n), della legge 8 giugno 1990, n. 142 e comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i Capi-gruppo consiliari, entro 15 giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con suo atto comunicato al Consiglio per la prima

adunanza. In caso non pervenga a decisione, il Co.Re.Co. adotta, nel termine perentorio dei successivi 60 giorni, i provvedimenti sostitutivi necessari.

6. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene».

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

8. In caso di assenza o impedimento del Sindaco ed in mancanza di Assessore delegato, le funzioni saranno assunte dall'Assessore più anziano per età.

Art. 34

Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovraintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

6. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti in cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

7. Alle spese per il Commissario provvede il Comune.

8. Ove il Sindaco o il suo sostituto o il suo delegato non adotti provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 35

La mozione di sfiducia, la revoca e la sostituzione

1. Il voto del Consiglio comunale, contrario ad una proposta della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso

di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta. Deve contenere la proposta di nuove linee politico-programmatiche-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità delle disposizioni dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. La mozione di sfiducia costruttiva è messa in discussione non prima di 5 giorni e non oltre 10 dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione contestuale del nuovo esecutivo.

6. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta del Sindaco.

7. La decadenza della Giunta per le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori, ha effetto dalla elezione della nuova Giunta.

Capo VI

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 36

La revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un Revisore dei conti scelto tra:

a) gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti;

b) gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti;

c) gli iscritti nell'Albo dei ragionieri.

2. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. Partecipa di diritto alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale, senza diritto di voto.

3. Il Revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del Regolamento, svolge le funzioni seguenti:

a) collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Nella stessa relazione il Revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

6. Al Revisore dei conti viene corrisposto il compenso previsto dalle disposizioni legislative in materia.

Capo VII ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 37

L'organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi Regolamenti:
a) il Regolamento organico del personale e la relativa dotazione organica;

b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità, ed entro i limiti di classificazione dell'Ente stabiliti da leggi e Regolamenti vigenti.

2. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del C.C. oppure di alto valore in base all'art. 2222 C.C.

3. I Regolamenti di cui al 1° comma del presente articolo sono tenuti a considerare che lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune è disciplinato con accordi collettivi nazionali di durata triennale resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure previste dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. In ogni caso, in base alle leggi vigenti è riservata al Regolamento di cui al 1° comma la disciplina dell'accesso al rapporto d'impiego col Comune, delle cause di cessazione del rapporto e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Sempre con Regolamento sulla base delle leggi vigenti, rimane assegnata al Comune la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.

4. Il Regolamento di cui al 1° comma lett. a) del presente articolo disciplina «la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio», secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

5. È istituita la Commissione di disciplina composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, dal Segretario dell'Ente e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale del Comune secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

6. Le norme del presente articolo s'applicano anche agli uffici ed al personale degli Enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

Art. 38

Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito Albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre ai compiti di cui al 2° comma del precedente articolo sovrintende allo svolgimento delle mansioni del personale dipendente, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

Art. 39

Il Vicesegretario comunale

1. È istituita la figura professionale del Vicesegretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 40

La responsabilità del Segretario comunale

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo della legittimità. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso il Comune temporalmente non abbia il funzionario o i funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al 1° comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Il Segretario comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al 1° comma, unitamente al funzionario preposto.

Art. 41

I servizi pubblici locali

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di Azienda speciale, a mezzo di Istituzione, a mezzo di Società di capitali.

4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi Regolamenti.

Art. 42

L'istituzione dei servizi sociali

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita Istituzione.

2. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Il Direttore è nominato e può essere revocato con delibera di Giunta.

5. Al Direttore e al restante personale relativo all'organico della Istituzione s'applicano gli accordi di comparto di cui all'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come per gli impiegati del Comune.

6. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dall'impiego dei dipendenti dell'Istituzione è del tutto analogo a quello dei dipendenti del Comune.

7. La Commissione di disciplina è composta dal Presidente o suo delegato che la presiede, dal Direttore

e da un dipendente designato dal personale all'inizio di ogni anno.

8. Il Consiglio d'amministrazione, composto da 7 membri, su proposta del Sindaco, è eletto dal Consiglio comunale a maggioranza di voti nel rispetto proporzionale della minoranza e dura in carica 3 anni. Dal seno del Consiglio d'amministrazione si elegge il Presidente entro 45 giorni dall'avvenuta elezione da parte del Consiglio.

9. Il Presidente, dopo eletto, giura nelle mani del Sindaco con la formula di cui all'art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

10. I membri del Consiglio d'amministrazione possono essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali o organizzazioni sindacali.

11. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere comunale.

12. La revoca dei membri del Consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura dell'elezione.

13. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Consiglio comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione.

14. Dopo la scadenza del triennio e fino alla elezione del nuovo Consiglio d'amministrazione il vecchio Consiglio resta in carica per il principio delle prorogatio e per l'ordinaria amministrazione.

15. I compensi dei Consiglieri d'amministrazione sono uguali a quelli del Consiglio comunale, quelli del Presidente uguali a quelli del Sindaco.

Art. 43

Il funzionamento della Istituzione per i servizi sociali

1. Il Comune con delibera di costituzione dell'Istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:

a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;

b) approva un apposito Regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'Istituzione;

c) approva uno schema di Regolamento di contabilità;

d) dota l'Istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.

2. Il Comune, con delibera del Consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi della Istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio d'amministrazione della Istituzione stessa dovrà conformarsi.

3. Il Consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:

a) approvare gli atti fondamentali dell'Istituzione di cui all'elencazione dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo quando non riferibile all'Istituzione stessa;

b) verificare i risultati della gestione;

c) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.

4. L'Istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell'Istituzione per i servizi sociali.

Art. 44

Le Aziende speciali

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più Aziende speciali.

2. L'Azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale.

3. Organi dell'Azienda speciale sono: il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Consiglio comunale. Il Consiglio d'amministrazione rispetterà nella elezione la composizione ed i diritti delle maggioranze e minoranze. Il Direttore è scelto intuitu personae su una rosa di 3 membri. Il Presidente è eletto nel seno del Consiglio d'amministrazione.

5. Il Regolamento aziendale è adottato dal Consiglio d'amministrazione.

6. Il Comune, con delibera del Consiglio di amministrazione, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.

8. Ulteriori specificazioni e discipline per le Aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.

Art. 45

Le altre forme di gestione dei servizi pubblici

1. Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;

b) i Consorzi appositi tra il Comune e la Provincia e/o tra Enti locali diversi;

c) gli accordi di programma;

d) l'unione dei Comuni.

3. Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio comunale.

Capo VIII

FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

Art. 46

I principi di collaborazione tra Comune e Provincia

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono,

per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può ove lo ritenga utile e necessario sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultra-comunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto agli articoli 42 e 46.

Art. 47

La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Art. 48

La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei circondari provinciali

1. Il Comune collabora nelle forme previste dallo Statuto della Provincia e favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 49

Le norme delle finanze e della contabilità

1. Le materie relative alle finanze e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito Regolamento di contabilità.

Art. 50

Il controllo

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, ai Capi XI e XII, nonché dalle disposizioni dell'apposita legge regionale.

Art. 51

La deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente 1° comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto.

3. Lo Statuto dopo l'approvazione è inviato nei termini di legge al Co.Re.Co. per il controllo di legittimità. Lo Statuto restituito dopo l'approvazione del Co.Re.Co. è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

4. Esso è, altresì, affisso all'Albo pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

Art. 52

Le norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore dello Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto con esse compatibili.

Art. 53

L'entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.